

## **TI\_GERICHTE 14.2022.55 vom 31. August 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.55)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.55 du 31 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.55 del 31 agosto 2022

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Mercede del curatore, ceduta al Comune che ne ha anticipato il pagamento. Oneri sociali. Interessi di mora. Preteso abuso di diritto

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima ricordato che nella sua precedente decisione (14.2020.205) questa Camera aveva, da un canto, dichiarato la risoluzione dell'ARP 15 del 19 aprile 2019 un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, ma solo a favore della curatrice e non del Comune di CO 1, e, d'altro canto, riconosciuto legittimo il rigetto dell'opposizione per la sola taxa di diffida, di cui alla "bolletta" del 17 marzo 2020. Ciò premesso, considerato che l'istante aveva prodotto nella nuova procedura l'atto con cui la curatrice gli aveva ceduto il proprio credito, il primo giudice ha ritenuto ch'esso fosse diventato legittimo creditore di RE 1. A tal proposito, respingendo le obiezioni dell'escusso, ha affermato che, per la sua validità, l'atto di cessione del credito richiede solo la firma del cedente, sicché era irrilevante ch'esso fosse stato sottoscritto dal cessionario (solo) il giorno dell'istanza; ha affermato inoltre che, "per le motivazioni espresse nella replica della parte istante dell'11 aprile 2022", il Comune non doveva (necessariamente) portare tale atto a conoscenza del debitore prima d'esigere il pagamento. Per contro, il Giudice di pace ha dato atto all'escusso che l'istante non poteva chiedere il rigetto dell'opposizione anche per la taxa di diffida, da lui già pagata, sicché ha stabilito che "la richiesta di rigetto dell'opposizione deve essere rettificata di conseguenza, senza però che l'importo totale sia modificato". Ha di conseguenza accolto l'istanza, rigettando l'opposizione interposta dall'escusso, per fr. 953.25 oltre agli interessi del 2.5% dall'8 novembre 2021, gli interessi già maturati di fr. 50.25 e le spese esecutive di fr. 110.30, e respinto la domanda riconvenzionale formulata dall'escusso.

#### **E. 4**

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il giudice appura anche d'ufficio se l'esecuzione è manifestamente perentoria o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l'interessato deve prevalersi tramite ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

#### **E. 4.1**

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato ( Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF).

#### **E. 4.2**

Come nella passata, anche nella presente procedura di rigetto dell'opposizione il Comune di CO 1 fonda la sua istanza su tre atti amministrativi: la risoluzione dell'ARP 15 del 19 aprile 2019 (doc. D), la "bolletta" del 29 agosto 2019 (doc. B) e la diffida del 17 febbraio 2020 (doc. F).

#### **E. 4.3**

Come già statuito dalla Camera nella precedente causa (citata 14.2020.205, RtiD 2022 I 665 n. 38c, consid. 6.1), la risoluzione dell'ARP 15 – quale decisione amministrativa esecutiva – costituisce senz'altro un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per l'indennità ivi contemplata, ciò che del resto il reclamante non contesta. In mancanza di coincidenza tra il creditore indicato nel titolo, ossia la curatrice, e il creditore procedente, ovvero il Comune di CO 1, la Camera ha statuito che l'istanza andava respinta, non avendo l'escutente prodotto alcun atto di cessione a suo favore del credito indicato nel titolo.

##### **E. 4.3.1**

Nella nuova causa l'istante ha prodotto un atto di cessione del credito posto in esecuzione (doc. C), relativo alla metà della mercede riconosciuta dall'ARP 15 ( "la quota parte di ½ [sulla mercede] a carico del papà" : cfr. doc. C). L'atto è stato firmato dalla cedente il 3 novembre 2021 e dal cessionario il 1° marzo 2022. Stavolta c'è dunque identità tra creditore ed escutente.

##### **E. 4.3.2**

RE 1 contesta nondimeno la "legittimazione giuridica" del Comune, siccome, secondo la precedente decisione di questa Camera, avrebbe dovuto "procurarsi e esibir [gli] la cessione del credito della curatrice, prima di poter chiedere o pretendere/esigere da [lui] il pagamento della mercede" e, a fortiori, porla in esecuzione. Poiché ciò non è avvenuto, egli ritiene di aver correttamente pagato solo i fr. 50.– della tassa di diffida, conformemente alla decisione della Camera. Se il CO 1 gli avesse esibito tempestivamente l'atto di cessione del credito – aggiunge –, "si sarebbe trovata una soluzione al pagamento [...], evitando inutili costi ulteriori (PE, Notifica, Opposizione, Procedura di rigetto dell'opposizione, ecc)".

##### **E. 4.3.2.1**

Contrariamente a quanto allega RE 1, la Camera non ha affermato che il CO 1 avrebbe dovuto fornirgli l'atto di cessione del credito prima di poterne pretendere il pagamento. In effetti, il cessionario può far valere una decisione a favore del cedente quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità di avente causa. Non è necessario che la cessione risulti essa stessa da un titolo di rigetto definitivo, poiché il diritto del cessionario di far valere il titolo di rigetto deriva già dall'art. 170 CO (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza della CEF 14.2021.192 del 14 luglio 2022, consid. 6.2). Il cessionario può però ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, solo se prova, delle due, o che la cessione è avvenuta prima della notifica del precetto esecutivo oppure che

l'esecuzione è stata avviata (già) dal cedente (e proseguita dal cessionario) ( Staehelin, op. cit., n. 35 ad art. 80; nello stesso senso, ma con riguardo al rigetto provvisorio: Staehelin , op. cit., n. 74-75 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 11 ad art. 82 LEF ). La validità dell'atto di cessione di un credito non è vincolata alla notifica dell'atto al debitore (DTF 95 II 115 consid. 4; Probst in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3 a ed. 2021, n. 58 ad art. 164 CO; Girsberger/Hermann in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 a ed. 2019, n. 21 ad art. 164 CO) e richiede solo la firma del cedente, non anche del cessionario (art. 13 cpv. 1 CO; sentenza del Tribunale federale 5A\_408/2019 del 20 novembre 2019, consid. 2.3.1; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 165; Probst , op. cit., n. 2 ad art. 165 ).

#### **E. 4.3.2.2**

Ebbene, nella fattispecie il Comune ha provato, con la produzione del documento C, di essersi fatto cedere dalla curatrice il credito accertato nella risoluzione dell'ARP 15, e ciò il 3 novembre 2021 (data in cui costei ha firmato la cessione), quindi prima della notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 16 novembre 2021, doc. A). Secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate il Comune era quindi legittimato a prevalersi della risoluzione dell'ARP 15. Che la cessione non fosse firmata dal Comune al momento dell'avvio della (seconda) esecuzione e non sia stata comunicata in precedenza all'escusso non è giuridicamente di rilievo (sopra consid. 4.3.2.1). Non è dubbio che il Comune avesse accettato la cessione quando, proprio per questo motivo, ha inoltrato la nuova domanda d'esecuzione. La questione dell'opportunità sfugge invece all'esame della Camera, per tacere del fatto che RE 1 non ha comunque pagato alcunché anche dopo essere venuto a conoscenza della cessione. Da questo profilo, il reclamo è infondato.

#### **E. 4.3.3**

Con il precetto esecutivo (doc. A) e con l'istanza, il Comune ha chiesto il pagamento di una mercede di fr. 953.25 per il 2019 (sotto deduzione del pagamento di fr. 50.– effettuato dall'escusso il 21 ottobre 2021). La cessione (doc. C) verte anche sulla stessa cifra. Sennonché la somma cui l'ARP 15 ha obbligato l'escusso a versare alla curatrice è di soli fr. 1'730.– (oltre a spese di fr. 15.–), di cui soltanto la metà, pari a fr. 865.– (oltre a spese di fr. 7.50, è a carico del padre ( doc. D) . La differenza con l'importo posto in esecuzione, di fr. 80.75, risulta riferirsi alla metà delle trattenute sociali (AVS/AI/IPG fr. 44.35, AD fr. 9.50, LAINF fr. 5.65, AF fr. 19.90, spese amministrative AVS/AI/IPG fr. 1.35), come si evince dalla "bolletta" del 29 agosto 2019 (doc. D).

#### **E. 4.3.3.1**

Orbene, questi importi non sono indicati nel titolo di rigetto dell'opposizione, ovvero la risoluzione n. 435/2019 dell'ARP 15 (doc. D), che non menziona neppure genericamente l'obbligo per i genitori del pupillo di versare in più di quanto statuito i relativi oneri sociali. Ne segue che la decisione impugnata è manifestamente errata laddove il Giudice di pace ha concesso il rigetto dell'opposizione per una mercede superiore a quella stabilita nella risoluzione n. 435/2019.

#### **E. 4.3.3.2**

Che le trattenute in questione siano incluse nell'importo globale ceduto al Comune non cambia nulla per la questione qui da risolvere, perché l'opposizione può essere rigettata unicamente per l'importo accertato nel titolo di rigetto. Le trattenute non sono comunque crediti della curatrice che le derivano dalla risoluzione dell'ARP 15 e dunque non

potendone disporre costei non poteva neppure cederli al Comune ( nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet ; sentenza del Tribunale federale 4A\_314/2016, 4A\_320/2016 del 17 novembre 2016, consid. 4.2.1; Probst, op. cit., n. 51 ad art. 164; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 17 ad art. 164).

#### **E. 4.3.3.3**

Nelle osservazioni al reclamo, il Comune fa invero valere che le “decisioni” del 29 agosto 2019 – denominata “Mercede curatori e tutori ARP 2019” – e del 17 febbraio 2020 – intitolata “Diffida” – sono passate in giudicato e costituiscono dunque validi titoli di rigetto per tutte le voci ivi indicate. Così argomentando, il resistente misconosce la precedente decisione della Camera, in cui essa ha già sancito che la “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. B) non ha le caratteristiche di una decisione amministrativa – né dunque di un titolo di rigetto definitivo – siccome non è designata come tale nell’atto stesso e non indica i rimedi giuridici a disposizione del destinatario, mentre la diffida (doc. F) ha sì la “veste” di una decisione amministrativa, ma è assimilabile a un titolo di rigetto definitivo solo per la tassa di diffida, non potendo per il resto supplire alla mancanza di una precedente decisione di accertamento dell’obbligo di pagare le altre poste menzionate, per cui funge appunto solo da diffida ( citata 14.2020. 205, consid. 6.4 e 6.5).

#### **E. 4.3.3.4**

Si evincerà anche chiaramente dal secondo precetto esecutivo – come puntualizza il Comune sempre nelle sue osservazioni – che il credito posto in esecuzione comprende sia la mercede, sia gli oneri sociali, ciò che non è potuto certo sfuggire all’escusso, ma a parte il fatto ch’egli vi ha interposto opposizione, anche se fosse rimasto passivo il suo comportamento non potrebbe costituire un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF, ossia una decisione esecutiva (sopra consid. 4.1).

#### **E. 4.3.3.5**

Il resistente allega anche “che, a norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento” e, dall’altro canto, che giusta l’art. 276 CC il mantenimento d’un minore, comprensivo anche delle spese “delle misure prese a sua tutela” , spetta ai genitori. Di conseguenza – argomenta – poiché RE 1 è il padre del ragazzo, per cui è stata istituita la curatela, egli deve pagare la metà dell’indennità riconosciuta alla curatrice, ossia del costo “per le misure prese a protezione del figlio” . A suo dire “è notorio (cfr. DTF 98 V 237 230, cons. 4c) che la mercede dei tutori e/o curatori deve essere sottoposta al prelievo degli oneri sociali, in quanto [...] sono considerati lavoratori dipendenti e la loro remunerazione costituisce salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAVS. Conformemente all’art. 12 LAVS è ritenuto datore di lavoro il Comune di domicilio del pupillo (cfr. Circolare SEL/IAS n. 12-07/4 del 13 dicembre 2007 [...])” . Di conseguenza – prosegue – poiché il curatelato è domiciliato nel proprio territorio, esso “sottostà a tutti gli obblighi che ha nei confronti degli altri salariati comunali, non da ultimi anche quelli riguardanti i diritti assicurativi” . Orbene, la Camera non disconosce certo il contenuto degli art. 19 cpv. 1 LPMA (RL 213.100), 276 CC, 5 cpv. 1 e 12 LAVS (RS 831.10) né il fatto che tali norme istituiscono obblighi di pagamento. Tuttavia, nella procedura di rigetto dell’opposizione ciò che conta è solo l’esistenza di un valido titolo di rigetto (sopra consid. 4). Non basta in sé che una norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenza del Tribunale federale, destinata alla

pubblicazione, 5A\_825/2021 del 31 marzo 2021, consid. 4.2.2-4.2.4; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80), se lo stesso non è accertato concretamente in una decisione giudiziaria o amministrativa (sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3, e 14.2021.104 del 7 febbraio 2022, consid. 7.7). Per abbondanza, è comunque discutibile che un curatore sia da considerare un salariato del Comune di domicilio del pupillo, come sostenuto dal resistente sulla scorta della La Circolare SEL/IAS n. 12-07/4 del 13 dicembre 2007. Nella recente DTF 146 V 151 (consid. 6.3.2), pur senza risolvere definitivamente la questione, il Tribunale federale ha infatti ritenuto superata la giurisprudenza codificata nella DTF 98 V 230, lasciando intendere che il curatore va considerato un indipendente.

#### **E. 4.3.3.6**

Concludendo sulla questione della mercede posta in esecuzione, la decisione impugnata va riformata nel senso di limitare il rigetto dell'opposizione a fr. 872.50 (anziché fr. 953.25).

#### **E. 4.4**

Quanto agli interessi (moratori) di fr. 50.25, ossia gli interessi già esigibili e posti in esecuzione come voce a sé stante (sopra ad G), va ricordato che il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso di principio per gli interessi di mora maturati sul credito di diritto pubblico posto in esecuzione qualora sia stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono stati calcolati, fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione regolarmente prodotto dall'istante (sentenza della CEF 14.2022.17 dell'11 luglio 2022, consid. 5.3.2). Nella fattispecie, il rigetto potrebbe quindi essere esteso al massimo agli interessi maturati su fr. 872.50 e non su fr. 953.25 come richiesto dal Comune (v. sopra consid. 4.3.3.6). Il vero problema è però un altro. L'istante ha infatti precisato solo la data finale (8 novembre 2021) del lasso di tempo considerato, ma non la data iniziale. Ora, salvo casi particolari, gli interessi di mora decorrono dalla costituzione in mora del debitore (art. 102 cpv. 1 e 104 cpv. 1 CO). Nel caso in esame, l'istante non ha indicato quando è intervenuta l'interpellazione dell'escusso o se erano date le condizioni per una messa in mora senza preventiva interpellazione. In mancanza di menzione della data di decorrenza degli interessi, non è neppure possibile verificare se i documenti agli atti giustificano la richiesta dell'istante, fermo restando che prima della cessione del credito (del 3 novembre 2021), la messa in mora non poteva essere fatta dal Comune (al riguardo sono senza rilievo sia il primo precetto esecutivo, sia l'invito di pagamento del 6 ottobre 2021 [doc. 1]). Stante la manifesta carente motivazione della pretesa per interessi scaduti, il reclamo va accolto pure su questo punto.

#### **E. 4.5**

Per quanto attiene agli interessi in corso richiesti dal 9 novembre 2021, l'istante non ha precisato a quale evento si riferisca quella data (verosimilmente all'invio della domanda d'esecuzione). Ad ogni modo, in mancanza di prova di una precedente costituzione del debitore in mora (giusta l'art. 102 cpv. 1 CO, v. Staehelin, op. cit., n. 134 ad art. 80) o di un caso di messa in mora legale (ad es. art. 104 cpv. 2 CO), gli interessi di mora sono da reputare decorsi dal giorno (non computato, cfr. art. 77 cpv. 1 n. 1 CO) della notificazione del precetto esecutivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 5D\_13/2016 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3 e della CEF 14.2017.137 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 820 n. 40c, consid. 5.2/e; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 139 ad

art. 80 LEF, e Veuillet , stessa opera, n. 62 ad art. 82 LEF), ossia dal 13 dicembre 2021 (doc. A a tergo). Il rigetto può dunque essere esteso agli interessi al tasso rimasto incontestato del 2.5% su fr. 872.50 dal 13 dicembre 2021.

#### **E. 4.6**

Quanto alla tassa di diffida, di fr. 50.–, è indubbio e incontestato che dopo la precedente decisione di questa Camera RE 1 ha pagato fr. 50.– al Comune (reclamo, fotocopia della ricevuta postale ad 4, pag. 5, e doc. E accluso all’istanza, ultima riga della prima pagina). Dal contesto come dall’importo versato risulta anche evidente che il pagamento è avvenuto a saldo della tassa di diffida, unico credito per cui la Camera ha confermato il rigetto nella precedente esecuzione (citata 14.2020.205 consid. 6.5). In assenza di un accordo contrario delle parti, che incombe alla parte che se ne prevale di dimostrare, un acconto s’imputa del resto anzitutto sugli interessi di mora e le tasse di diffida (art. 85 CO per analogia; sentenza della CEF 14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a). L’imputazione sul capitale scelta dal Comune nel secondo precetto esecutivo (doc. A), peraltro ( perlomeno implicitamente) contestata immediatamente dall’escusso con l’opposizione (poi con le osservazioni all’istanza e il reclamo), non è valida, tanto più che il Comune, per finire, non ha contestato l’estinzione della tassa né in prima né in seconda sede. Anche il Giudice di pace, nella motivazione, ha dato atto del pagamento della tassa di diffida, salvo poi decidere in modo oscuro che “la richiesta di rigetto dell’opposizione deve essere rettificata di conseguenza, senza però che l’importo totale sia modificato” , e rigettare l’opposizione anche per i fr. 50.– della tassa di diffida (compresi nel capitale di fr. 953.25). Non occorre invero – e non era nemmeno possibile – rettificare l’istanza di rigetto, che già indicava la deduzione del versamento di fr. 50.–, ma bisognava dedurre, nel dispositivo, i fr. 50.– dall’importo per cui rigettare l’opposizione. Su questo punto, il reclamo merita accoglimento.

#### **E. 4.7**

RE 1 critica pure a ragione la richiesta del Comune di rigettare l’opposizione (anche) per le spese esecutive e il successivo accoglimento di tale richiesta da parte del Giudice di pace. La determinazione e l’attribuzione delle spese esecutive sono infatti decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; tra altre: sentenza della CEF 14.2020. 68 del 9 novembre 2020 consid. 7; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF ), in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Comunque sia, un rigetto dell’opposizione (anche) per le spese esecutive non inficia la decisione, ma è solo superfluo (DTF 144 III 367 consid. 3.6.2; sentenza della CEF 14.2014.241 dell’11 aprile 2016 consid. 5.1). Visto che la decisione impugnata deve in ogni caso essere riformata, per chiarezza lo dev’essere anche per le spese esecutive, da stralciare dall’importo per cui concedere il rigetto.

#### **E. 5**

Nella parte in diritto del reclamo, RE 1 contesta la pretesa posta in esecuzione, che ritiene “senza legittimazione giuridica” , perché dopo la precedente decisione della Camera il Comune gliene ha chiesto il pagamento, il 6 ottobre 2021, prima di averne ottenuto la cessione, il precetto esecutivo, a suo dire pure esso “senza legittimazione giuridica” , poiché emesso mentre la cessione non era ancora stata firmata dal Comune, gl’importi richiesti, secondo lui “errati, illegittimi e abusivi” , in particolare per quanto attiene alle spese di

notifica del secondo precetto esecutivo, così come il comportamento del Comune e del Giudice di pace, qualificato come abusivo, in quanto il primo avrebbe fatto emettere il secondo precetto esecutivo in palese malafede e per ritorsione nei suoi confronti, con il solo scopo di vendicarsi e di danneggiarlo verso terzi, facendolo passare per un pessimo pagatore, indegno di sufficiente fiducia e affidabilità finanziaria, mentre il primo giudice ha sostenuto in modo incondizionato l'autorità comunale, "a scapito del diritto e del cittadino, vessato e oppresso ingiustamente tramite procedure esecutive illegittime e, dolosamente temerarie". Conclude quindi che sia annullato il secondo precetto esecutivo e che sia fatto ordine al Comune di ritirare ambedue le esecuzioni.

### **E. 5.1**

Nella procedura in esame, la Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, è competente solo per esaminare le censure del reclamante relative alla questione del rigetto dell'opposizione. Non le compete di principio statuire su eventuali vizi della procedura di esecuzione, di cui l'interessato deve prevalersi tramite ricorso all'autorità di vigilanza (sopra consid. 4). Tutte le doglianze del reclamante riferite alle esecuzioni e ai precetti esecutivi sono di conseguenza irricevibili. Non incombe né al giudice del rigetto né all'autorità giudiziaria superiore esprimersi sull'importo del credito posto in esecuzione, sugli interessi e sulle spese esecutive, se non nella limitata misura del controllo dell'identità della pretesa posta in esecuzione e del debito accertato nel titolo di rigetto (sopra consid. 4 e per un'applicazione del principio consid. 4.3.3.1 e 4.4) e dell'esame delle eccezioni dell'escusso giusta l'art. 81 LEF (sotto consid. 5.3). Spetta all'escusso ricorrere contro la decisione invocata quale titolo di rigetto se ne contesta la "legittimazione giuridica" e adire l'autorità di vigilanza con un ricorso (art. 17 LEF) ove intenda criticare le spese esecutive stabilite dall'ufficio d'esecuzione (sopra consid. 4.7). Ciò vale in particolare per le spese di notifica del secondo precetto esecutivo, non senza precisare che se l'escusso non ritira la raccomandata postale contenente il precetto esecutivo ( in casu n. \_\_\_\_\_), l'ufficio è tenuto a ricorrere all'ausilio di un funzionario comunale o di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF), il cui costo d'intervento va annoverato nelle spese esecutive (art. 13 cpv. 1 OTLEF).

### **E. 5.2**

Il giudice del rigetto appura invero d'ufficio se l'esecuzione è manifestamente perentoria o nulla (sopra consid. 4), in particolare se è manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi che può verificarsi solo in casi eccezionali, segnatamente quando l'escutente persegue in modo evidente altri fini che non l'incasso di un credito (sentenza del Tribunale federale 5A\_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; tra altre: sentenza della CEF 15.2021.108 del 5 gennaio 2022, consid. 3.1), mentre è una caratteristica del diritto svizzero che un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Nella fattispecie, non è per nulla manifesto che il Comune abbia promosso le esecuzioni contro il reclamante per scopi estranei all'esecuzione per debiti, segnatamente "per ritorsione [...], con il solo scopo di vendicarsi e di danneggiarlo verso terzi". Dagli atti si evince solo che il Comune sta provando a recuperare quanto ha pagato alla curatrice sulla scorta della risoluzione dell'ARP. Che abbia commesso errori di procedura e chiesto il rimborso di trattenute sociali non indicate in tale risoluzione non manifesta ancora in sé un palese abuso dell'istituto, bensì, appunto, semplici errori giuridici. La censura non merita pertanto ascolto.

### **E. 5.3**

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustivo (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Il debitore può anche impedire il rigetto eccedendo un abuso di diritto (particolarmente) manifesto per fatti successivi all'emanazione del titolo di rigetto ove li dimostri con documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022 consid. 5.1.2). Nel caso specifico, non si disconosce che il Comune non era giuridicamente legittimato, il 6 ottobre 2021, a chiedere a RE 1 il rimborso di quanto pagato alla curatrice, giacché non risultava ancora essersi fatto cedere la pretesa di lei. Ha però regolarizzato la situazione alcuni giorni dopo prima di avviare la nuova esecuzione, sicché non si verifica l'ipotesi eccezionale di un abuso di diritto (particolarmente) manifesto. Onde evitare gli inconvenienti che pretende di aver subito in ragione dell'iscrizione dell'esecuzione nell'apposito registro (difficoltà di ottenimento di crediti e di un nuovo alloggio), il reclamante avrebbe del resto potuto, da tempo, pagare quanto dovuto alla curatrice oppure, dopo essere venuto a conoscenza della cessione, al Comune. Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste alla critica.

### **E. 5.4**

Le critiche all'operato del Giudice di pace sono già state esaminate e in gran parte respinte. Non denotano da parte sua sudditanza all'autorità comunale, ma semmai imperfetta conoscenza dell'istituto del rigetto dell'opposizione. Anche al riguardo il reclamo si rivela inconsistente.

### **E. 6**

In conclusione, sia pure per motivi diversi da quelli allegati, il reclamo dev'essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso di limitare il rigetto definitivo dell'opposizione a fr. 872.50 (sopra consid. 4.3.3, 4.4 e 4.6) oltre agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13 dicembre 2021 (consid. 4.5).

### **E. 7**

Con l'emanazione del giudizio odierno, la domanda di modifica o revoca della decisione sull'effetto sospensivo diventa senza oggetto. Quando si presenterà all'ufficio d'esecuzione per il pignoramento, dando seguito alla convocazione del 30 agosto 2022, RE 1 porterà la decisione odierna per ottenere la limitazione del pignoramento all'importo ivi stabilito (fr. 872.50 anziché fr. 1'053.50).

### **E. 8**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari ai 4/5 per il reclamante ( $872.50 \div [953.25 + 50.25 + 50]$ ). Non si pone invece problema d'indennità d'inconvenienza, il Comune essendosi limitato a chiedere nella replica in prima sede e nelle osservazioni al reclamo la rifusione solo delle "spese giudiziarie". Quanto alla richiesta di "un'adeguata indennità" contenuta nell'istanza, il Comune non l'ha motivata, contrariamente a quanto esige l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali vi abbiano diritto (sentenza della CEF 14.2019. 133 del 2 gennaio 2020 consid. 4).

### **E. 9**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'003.25 (fr. 953.25 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1-2 della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano, è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 872.50 oltre agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13 dicembre 2021. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–, anticipate dall'istante, sono poste a suo carico in ragione di 1 / 5 e per i restanti 4 / 5 a carico di RE 1. Non si assegnano indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico del CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.